





Fondata il 20 settembre 1920-Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930 Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria-Viale Regina Giovanna 12-20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato CREMONESE Giulio (id FSI 164657)

Con segnalazione del 18 marzo 2017 veniva riferito dall'Arbitro principale del "Week Internazionale città di Treviso - 2017" BIAGIOLI Marco (A.F.) che il giocatore: "Ammonito al primo turno per aver reagito con stizza alla richiesta dell'Arbitro di completare correttamente il formulario. Ammonito al terzo turno per aver abbandonato prima che la partita stessa cominciasse e aver giustificato tale comportamento affermando di non voler giocare con il suo avversario. Informato di non poter abbandonare una partita non giocata, gioca una sola mossa e abbandona immediatamente. Inizialmente rifiuta altresì di stringere la mano all'avversario. Subito dopo si ritira".

In data 21 marzo perveniva una nota da parte del tesserato nella quale veniva precisato che: "Sono il peggior giocatore di scacchi del mondo (sono arrivato ultimo nel torneo D) e non mi sembra di essere meritevole di far perdere del tempo a giudici e arbitri.

Sì, ho reagito con stizza dopo aver perso la prima partita, ma il formulario era stato compilato e la mia arrabbiatura non era certo contro l'arbitro ma contro me stesso per aver giocato male.

Sì, non ho voluto giocare il terzo turno contro un bambino di otto anni perchè ritengo che i bambini delle elementari non dovrebbero partecipare ai tornei ufficiali di tre giorni ma andare a giocare a pallone o a nascondino con i loro amici. Cosciente di prendere uno zero e perdere i punti Elo ho firmato il formulario e mi sono alzato dal tavolo. Non sapevo che tale procedura non era quella corretta, ma il regolamento prescrive che bisogna fare almeno una mossa, e poi abbandonare la partita, dando la mano all'avversario.

Perciò, ho eseguito tutte le operazioni elencate, compresa la stretta di mano, su gentile richiesta dell'arbitro, il quale disse che diversamente mi avrebbe ammonito.

Prima dell'ultimo turno mi sono ritirato dal torneo, per un improvviso impegno molto importante la domenica pomeriggio, ma avvertendo via mail, perciò seguendo le regole.

Queste spiegazioni le scrivo su vostra richiesta, ma ciò che mi interessa è non creare il minimo pregiudizio al Circolo di Treviso con cui sono tesserato, cosa che avverrebbe se un suo giocatore venisse ammonito.

A questo proposito, desidero autosospendermi dai tornei con effetto immediato oppure restituire la tessera FSI, cancellandone gli effetti, se l'autosospensione non fosse un atto valido.

In ogni caso, non credo giocherò tornei per un bel pezzo".

In data 21 marzo perveniva la seguente nota del presidente dell' Associazione Scacchistica Trevigiana: "Mi spiace per quanto accaduto. Ringrazio Giulio per aver tolto il circolo di Treviso da qualsiasi imbarazzo o possibile sanzione per quanto successo. Confermo che Giulio ha inviato una mail al sottoscritto il sabato, dicendomi che si ritirava dal torneo per improvvisi impedimenti".

L'art. 3 del Regolamento di giustizia e disciplina dispone che "le società affiliate ed i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere







Fondata il 20 settembre 1920–Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930 Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI".

Quest'ultimo, all'art. 2, stabilisce che "I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva".

Inoltre, l'art. 43 comma 2 dello Statuto della Federazione Scacchistica Italiana, nel definire i principi informatori della Giustizia Sportiva stabilisce che "i soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva...".

Nel caso di specie, la reazione stizzita alla richiesta di completare il formulario, ancorchè censurabile, è comprensibile nella misura in cui è stata causata dalla delusione per la propria prestazione agonistica.

Molto più grave, invece, è il rifiuto di disputare la partita contro l'avversario a causa della giovane età di quest'ultimo. Abbandonare dopo solo una mossa è da considerarsi senz'altro un comportamento antisportivo.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato CREMONESE Giulio.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 6/4/2017

Il Giudice Sportivo Nazionale Elia Mariano